

Regolamento interno

"MODENA SPORT CLUB SOCIETA' COOPERATIVA".

Premessa

1. Il presente regolamento interno è stato approvato dall'assemblea della cooperativa in data 07 novembre 2009

- Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea dei soci.

Copia del presente regolamento è consegnato al socio al momento della sua ammissione.

2. Le disposizioni del presente regolamento, disciplinano i rapporti fra i soci per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento ai rapporti che si potranno instaurare tra i soci e la cooperativa.

3. I soci della cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei programmi della cooperativa

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Articolo 1 - modalità di individuazione del tipo di contratto

1. L'individuazione di un'eventuale contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione delle modalità effettive di svolgimento delle prestazioni lavorative, dell'organizzazione aziendale e produttiva della cooperativa, del tipo di lavoro disponibile e dei profili professionali del potenziale socio lavoratore.

Articolo 2 - Compatibilità con altra attività

1. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro, pur ch  tale attivit  non sia in contrasto con gli scopi e le finalit  della cooperativa, secondo il motivato parere del consiglio di amministrazione da manifestarsi all'atto della domanda di ammissione o dell'inizio dell'attivit  potenzialmente in contrasto.

Articolo 3 – Quota sociale e tassa di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare delibera ha disciplinato il versamento della quota sociale e della tassa di ammissione non rimborsabile, è regolato per comodità secondo diverse tipologie, denominate **Pak**, graduate nelle seguenti misure e importi minimi annuali.

SOCI COOPERATORI ORDINARI – SOSTENITORI - SPECIALI

Pak 0 = da **euro 50,00 a euro 99,00** = corrispondente a 1 azione da euro 25,00 così come definito dallo Statuto sociale art.10 lett c).

il restante versamento da euro 25,00 a euro 74,00 verrà qualificato quale tassa di ammissione e verrà imputata con il seguente criterio:

- “riserva a futura copertura dell’attività di gestione” della cooperativa nella misura del 20% ,
- la differenza verrà imputata ad una “riserva indisponibile” finalizzata all’acquisto delle azioni del “MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A”.

Pak 1 = da **euro 100,00 a euro 299,00** = corrispondente a 1 azione da euro 25,00 così come definito dallo Statuto sociale art.10 lett c).

il restante versamento da euro 75,00 a euro 274,00 verrà qualificato quale tassa di ammissione e verrà imputata con il seguente criterio:

- “riserva a futura copertura dell’attività di gestione” della cooperativa nella misura del 20% ,
- la differenza verrà imputata ad una “riserva indisponibile” finalizzata all’acquisto delle azioni del “MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A”.

Pak 2 = da **euro 300,00 a euro 699,00** = corrispondente a 1 azione da euro 25,00 così come definito dallo Statuto sociale art.10 lett c).

il restante versamento da euro 275,00 a euro 674,00 qualificato quale tassa di ammissione e verrà imputata con il seguente criterio:

- “riserva a futura copertura dell’attività di gestione” della cooperativa nella misura del 20% ,
- la differenza verrà imputata ad una “riserva indisponibile” finalizzata all’acquisto delle azioni del “MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A”.

Pak 3 = da **euro 700,00 a euro 999,00** = corrispondente a 1 azione da euro 25,00 così come definito dallo Statuto sociale art.10 lett c).

il restante versamento da euro 675,00 a euro 974,00 qualificato quale tassa di ammissione e verrà imputata con il seguente criterio:

- “riserva a futura copertura dell’attività di gestione” della cooperativa nella misura del 20% ,
- la differenza verrà imputata ad una “riserva indisponibile” finalizzata all’acquisto delle azioni del “MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A”.

Pak 4 = da **euro 1.000,00 e oltre** = corrispondente a 1 azione da euro 25,00 così come definito dallo Statuto sociale art.10 lett c).

il restante versamento a partire da euro 975,00 qualificato quale tassa di ammissione verrà imputata con il seguente criterio:

- “riserva a futura copertura dell’attività di gestione” della cooperativa nella misura del 20% ,
- la differenza verrà imputata ad una “riserva indisponibile” finalizzata all’acquisto delle azioni del “MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A”.

2. **Si precisa che annualmente ciascun socio sarà obbligato al versamento della tassa di ammissione in base al tipo di Pak scelto.**
3. **Il Pak si differenzia per la cifra da versare in quanto in base al Pak scelto il socio avrà diritto a sconti crescenti per l’acquisto di prodotti e servizi della Cooperativa Modena Sport Club e del Modena F.C. dal momento in cui saremo soci.**

SOCI SOVVENTORI

Pak 5 = da **euro 2.000,00 e oltre** = corrispondente a 1 azione da euro 25,00 così come definito dallo Statuto sociale art.10 lett c).

Tale Pak è riservato esclusivamente alla categoria dei soci sovventori

Articolo 4 - comunicazione di ammissione

1. Ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione comunicherà al socio la Sua ammissione
2. Il socio è tenuto a consegnare tutta la documentazione ed i dati personali richiesti dalla Cooperativa al fine di procedere alla iscrizione a libro soci.
3. Il versamento della quota sociale, nonché della tassa di ammissione stabilita a norma di Statuto, dovrà essere regolamentata da apposito Consiglio di Amministrazione.
4. Al fine di consentire la concreta e reciproca verifica dell’esistenza e del permanere dei requisiti per l’ammissione a Socio, è previsto che qualora emergano successivamente eventi tali da inficiare l’immagine della Cooperativa è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di procedere ad un immediata esclusione del socio come definito all’art. 5 del presente regolamento.

Articolo 5 - codice disciplinare e provvedimenti disciplinari

I soci, nell’eventuale esecuzione dell’attività di promozione e sviluppo della cooperativa, nonché durante le manifestazioni sportive o promozionali direttamente riconducibili al “MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A.” sono tenuti ad un comportamento corretto e non lesivo dell’immagine della cooperativa stessa nonché della società sportiva della quale l’azionariato popolare sta predisponendo l’acquisto anche parziale delle azioni. In combinato disposto con quanto precisato dall’art. 4.4 delle norme sopra precisate qualora l’infrazione commessa dal socio sia di particolare gravità il CDA, o in caso

d'urgenza il Presidente, potrà disporre la sospensione cautelare del socio, fino alla conclusione dell'eventuale provvedimento giudiziale o la sua diretta esclusione previa delibera assembleare.

Si intendono causa di esclusione statutaria le gravi violazioni comportamentali, reiterate nonostante diffida del consiglio di amministrazione o di chi comunque vi abbia titolo, di cui al comma precedente e/o i casi in cui abbiano a verificarsi, da parte del socio, gravissime inadempienze quali: falsificazioni di documenti; appropriazioni di denaro e/o altri beni e/o materiali della Coop.va; e arrechi con un comportamento incivile grave danno, anche solo morale, all'immagine della Coop.va e/o dei soci della stessa.

2. Nessun socio può riscuotere assegni, contante o altre forme di pagamento se non autorizzato tramite un cartellino con foto di riconoscimento e la firma originale apposta sullo stesso.

Articolo 6 - partecipazione

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.

Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci basate sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali. Ogni socio ha diritto di criticare nelle riunioni assembleari l'operato della Coop.va, motivando possibilmente il proprio dissenso in forma scritta e in modo costruttivo.

Alle eventuali richieste di chiarimenti o interventi pervenute, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo sarà data risposta tempestiva riportandola, se di interesse generale, nella prima assemblea utile.

2. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di amministrazione e/o dall'Amm.re Unico; sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi.

Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il Consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

Articolo 7 – ristorno

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione e/o dell'Amm.re Unico, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura di legge, tenuto conto dello scambio mutualistico svolto con i soci.
2. A tal fine il ristorno potrà essere riconosciuto sia con riferimento allo scambio mutualistico attinente l'apporto di lavoro, sia con riferimento allo scambio mutualistico attinente l'erogazione di beni, servizi e altre utilità.
3. Il diritto al ristorno spetta fino all'esercizio sociale intero di partecipazione all'attività sociale.

Articolo 8- organizzazione del lavoro

1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.

I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

2. Il lavoro dei soci con rapporto di tipo non subordinato si svolgerà con le modalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.

Articolo 9 - trattamento economico dei soci con contratto di lavoro subordinato

1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa. L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL, o l'applicazione di inquadramenti categoriali omogenei per i contenuti delle declaratorie professionali, avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

Articolo 10 - trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato in forma scritta con il socio stesso.

Articolo 11 - normativa applicabile ai soci non subordinati

1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile a uno a più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, ai sensi degli articoli da 61 a 69 del DLGS n. 276/2003, si applicano le seguenti disposizioni di legge:

- ai fini fiscali l'articolo 47 comma 1 lettera c) e 48 bis comma 1 DPR 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
- ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 DLGS 38/2000, se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

2. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di

contratto anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

Articolo 12 - corresponsione delle remunerazioni

1. La corresponsione di eventuali remunerazioni per l'attività prestata sotto qualsiasi forma è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.

Articolo 13 - risoluzione del rapporto di lavoro

1. I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

2. L'interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da socio salvo che il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amm.re Unico, previa domanda del socio, non provveda all'iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci.

Articolo 14 - situazione di crisi aziendale

1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a:
- contrazione o sospensione dell'attività sociale o di un suo settore derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
 - crisi settoriali e/o di mercato;
 - carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato, ritardato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità;

L'organo amministrativo convocherà tempestivamente l'assemblea ordinaria dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

Modena, lì 07 Novembre 2009